

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA****COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE****Giudizio n° 2257 del 25/07/2013****Prot n° 201303494 del 05/07/2013****Ditta proponente** ENERGY SEEKERS s.r.l. - mandataria RTI**Oggetto** Centrale idroelettrica Santa Lucia da 960kW - Giudizio 2246/2016 -
Controdeduzioni art.10bis**Comune dell'intervento** Comuni di Roseto degli Abru **Località** loc Santa Lucia-San Giovanni**Tipo procedimento** VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE ai sensi dell'art. 20
del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.**Tipologia progettuale** p. 2, lettera c D.Lgs 152/2006 e ss. Mm**Presenti (in seconda convocazione)****Direttore Area Territorio** arch. Sorgi - Presidente**Dirigente Servizio Beni Ambientali** arch. Pisano**Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale** ing. Di Meo**Dirigente Conserv Natura****Dirigente Attività Estrattive:****Dirigente Servizio Amministrativo:** avv. Cerasoli (delegata)**Segr. Gen. Autorità Bacino** ing. Caffarelli (delegato)**Direttore ARTA** dott.ssa Di Croce (delegata)**Dirigente Rifiuti:****Dirigente delegato della Provincia.****Comandante Prov.le CFS - TE****Comandante Prov.le CFS - AQ****Comandante Prov.le CFS - CH****Comandante Prov.le CFS - PE****Dirigente Tecnico AT****Dirigente Tecnico CP:**

arch. Chiavaroli

**Relazione istruttoria**

Istruttore

ing. De Iulio

PREMESSA

Il progetto attiene ad una richiesta di derivazione dal fiume Vomano finalizzata alla realizzazione di una piccola centrale di produzione di energia idroelettrica ad acqua fluente. La centrale in progetto sfrutta una traversa esistente realizzata al confine tra i comuni di Roseto degli Abruzzi e Morro d'Oro, circa 1300 metri più a monte rispetto al



ponte della A 14, in comune di Roseto degli Abruzzi. Tutte le opere connesse alla centrale ricadono totalmente nel territorio del Comune di Roseto ed in minima parte nel comune di Morro d'Oro.

PRECEDENTI GIUDIZI DEL CCR-VIA

Il CCR VIA ha già esaminato la pratica in oggetto con i giudizi come di seguito riportati:

A - GIUDIZIO n 2102 del 06.12.2012 con il quale ha espresso parere di "RINVIO CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE Richiesta di integrazioni in merito a:

1. descrizioni delle fasi di cantiere e i relativi possibili impatti anche in relazione all'eventuale deviazione temporanea del corso d'acqua durante dei lavori;
2. dettaglio progettuale delle opere idrauliche di rilascio;
3. una maggiore descrizione dello stato ambientale del tratto di fiume interessato e le modalità di monitoraggio/controllo (DMV, qualità del corso d'acqua ecc.);
4. relazione relativa alle caratteristiche delle acque rilasciate (velocità, temperatura, qualità, ecc.);
5. Studio di compatibilità idraulica ai sensi delle NTA del PSDA
6. chiarimenti in merito all'utilizzo del materiale di scavo e di risulta ai sensi del D.M. 161/2012;
7. descrizione degli habitat ripariali interessati dalla condotta e modalità di ripristino;
8. dettagli della linea di connessione alla rete."

Con nota acquisita in atti al prot. 1219 del 05.03.2013, la ditta ha trasmesso le integrazioni che sono state esaminate dal CCR-VIA nel giudizio che segue.

B - GIUDIZIO n. 2202 del 02.04.2013 con il quale ha espresso parere di "RINVIO CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE In considerazione del non irrilevante quantitativo di materiale movimentato, è necessario un maggior dettaglio sul piano di riutilizzo in sito".

C - Nella successiva seduta del 02.05.2013, preso atto della documentazione trasmessa dalla ditta, acquisita in atti al prot. 2211 del 18.04.2013, e di quanto rilevato nella relazione istruttoria con GIUDIZIO n. 2213, ha sospeso l'esame dell'istanza per "approfondimenti istruttori".

D - GIUDIZIO n. 2246 del 18.06.2013 con il quale ha espresso parere di "PREAVVISO DI RIGETTO AI SENSI DELL'ART. 10 BIS DELLA L. 241/1990: In quanto l'elaborato progettuale "integrazione maggio 2013" indica la realizzazione della condotta a distanza inferiore rispetto a quanto disposto agli artt. 96 e 97 del RD 523/1904 in particolare gli scavi dovranno essere posti a 10 metri dal piede dell'argine. Inoltre, la condotta ed i relativi scavi per le loro dimensioni possono interferire negativamente con il deflusso della falda acquifera, non indicata in relazione e neanche attraverso indagini geologiche, nonché con la stabilità dell'argine presente. Il Comitato ritiene non opportuna l'applicazione delle disposizioni degli artt. Da 21 a 28 del D. lgs 152/2006 del testo in vigore, in quanto le motivazioni suddette non possono essere superate neppure attraverso la più approfondita analisi degli aspetti relativi, effettuata con la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale. Ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90, si rende noto che la Ditta richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi sopra indicati entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del presente giudizio.


Qualora non pervengano osservazioni o la documentazione sopra citata, ovvero questi non siano pertinenti o non siano ritenuti accoglibili, sarà emesso da parte di questa autorità il provvedimento definitivo di diniego."

OSSERVAZIONI EX ART. 10 BIS L. 241/1990

La ditta, a seguito di quanto rappresentato nel suddetto giudizio 2246/2013, con nota inviata via posta certificata ed acquisita in atti al prot. 3494 del 05.07.2013 ha trasmesso e pubblicato sul sito la documentazione a riscontro del suddetto parere.

In tale documentazione la ditta, nel censurare l'estrema durata del procedimento e le possibili conseguenze (danno da ritardo) del superamento di tutti i termini per la sua conclusione, espone le motivazioni di rigetto del giudizio 2246/2013 di che trattasi, di seguito brevemente illustrate:

1. Inapplicabilità delle disposizioni dell'art.96 523/1904 del RD lett. F:
Il riferimento normativo su cui si fonda, in parte, il preavviso di rigetto si ritiene non applicabile ad una centrale



idroelettrica i cui lavori sono finalizzati "alla realizzazione un'opera pubblica, o di pubblica utilità, che soddisfa interessi pubblici" come anche riportato nel Regio Decreto 1775/1933, nella L.10/1991 e ribadito dall'art. 12 del d. Lgs. 387/2003; sottolineano ancora che "se l'assunto tratto dall'art. 96-97 del RD 523/1904 fosse davvero applicabile per le derivazioni idriche a scopo idroelettrico, opere di pubblica utilità e di pubblico interesse, oltre che alle opere connesse, in Italia dal 1904 ad oggi non sarebbe stato possibile realizzare neanche una centrale idroelettrica".

2. Incompetenza del Comitato a decidere su questioni di polizia idraulica:

Riferiscono che il RD 523/1904 assegna le competenze di polizia idraulica al Genio Civile regionale ed inoltre:

- la L. 183/89, che fissa le norme quadro sulla Difesa del Suolo, prevede le competenze e le attività in capo alla Regione, comprese quelle sulla polizia idraulica. Istituisce inoltre le Autorità di Bacino, nazionali, interregionali, regionali.

- la L. R. Abruzzo 81/98 all'art. 11, con l'istituzione dell'Autorità di Bacino, affida a quest'ultima queste competenze sulla vigilanza idrogeologica.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7 della LR 77/1998 spettano all'ufficio del Genio Civile, "i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. 523/1904 e R.D. 2669/37, ivi comprese le limitazioni e i divieti dell'esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua".

Ritengono che tale competenza è esercitata dal Genio Civile all'interno del subprocedimento, interno a quello previsto dall'Autorizzazione Unica art. 12 D.Lgs 387/2003, per quanto riguarda il rilascio della Concessione di Derivazione idrica, tenendo conto dei pareri obbligatori resi dal Servizio Tutela e Gestione delle Acque della Regione Abruzzo, e dalla Autorità di Bacino Regionale. A tal riguardo riferiscono che, allo stato, l'Autorizzazione Unica non è ancora di fatto partita.

Pertanto rilevano "un evidente vizio di competenza" dato che il CCR-VIA non si può sostituire a competenze altrui, da esercitare in altro procedimento.

Tra l'altro osservano che è curioso "che nel giudizio del 18/06/2013 viene motivato il preavviso di rigetto con norme relative alla Difesa del Suolo e alla Polizia Idraulica, proprio nella seduta in cui il rappresentante del Genio Civile è assente".

3. Mancato rilievo in fase istruttoria di estremi di improcedibilità

Osservano ancora che le motivazioni contenute nel giudizio 2246/2013 "non discendono da una accurata analisi istruttoria degli elementi ambientali presentati" e "non rappresentano appunto un diniego nel merito, ma formulano invece de facto una vera e propria causa di improcedibilità, tanto che il Comitato stesso, nel proseguo del parere, afferma di non ritenere neanche opportuna l'applicazione delle disposizioni sulla VIA, fermando quindi il procedimento con una causa di improcedibilità, non di bocciatura nel merito. Ritengono che tale elemento di improcedibilità doveva essere formulato in fase istruttoria e non dopo 243 giorni.

Con mail del 16.07.2013 la ditta ha pubblicato ulteriore documentazione con la quale segnala che il CCR-VIA ha già approvato favorevolmente un progetto analogo (citato) che prevede opere poste nelle aree interne ai 10 metri dall'argine del fiume Vomano. La ditta rileva che tale progetto, sebbene simile a quello da loro proposto, è stato approvato senza richieste di modifiche e senza aver rilevato contrasti con il RD 523/1904.

INTEGRAZIONI

Aderendo al principio di lealtà e di collaborazione con la P.A. la ditta ha ritenuto opportuno, comunque, integrare con quanto segue.

- sebbene nel progetto proposto la condotta è sempre disposta ad una distanza di 10m dall'argine tranne in un contenuto tratto (inferiore al 5% della lunghezza totale), la ditta ritiene possibile una modifica qualora richiesto (vedasi Allegato A), fermo restando che l'impianto idroelettrico in progetto attraversa gli argini in corrispondenza delle opere di presa a monte ed in corrispondenza delle opere di rilascio a valle (per captare e poi restituire l'acqua);
- viene integrata la relazione Geotecnica e Sismica con una indagine stratigrafica del terreno attraversato dall'impianto in progetto (vedasi Allegato B), dal quale, si afferma, è possibile valutare che non sussiste alcuna interferenza tra la condotta e la falda acquifera rilevata dai sondaggi litostratigrafici effettuati
- vengono integrate le modalità operative di cantiere, precisando che "la realizzazione della condotta forzata avverrà per tratti successivi della lunghezza non superiore a 50 metri" e che durante tali scavi il materiale di risulta verrà accatastato sulla sinistra dello scavo (guardando da monte a valle), in modo da non porre alcun carico aggiuntivo sopra l'argine esistente; inoltre tale scavo sarà protetto per la sua intera lunghezza con idonei sistemi di puntellamento e blindatura (vedasi tipologia di blindaggio allegata).



Per quanto qui non riportato si rinvia ai precedenti Giudizi del CCR-VIA n.ri 2102/2012, 2202/2013, 2213/2013 e 2246/2013.

Osservazioni pervenute

\

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta ENERGY SEEKERS s.r.l. - mandataria RTI per l'intervento avente per oggetto:

Centrale idroelettrica Santa Lucia da 960kW - Giudizio 2246/2016 - Controdeduzioni art.10bis da realizzarsi nel Comune di Comuni di Roseto degli Abruzzi e Morro d'Oro

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio;

L'arch. Chiavaroli dichiara di essere dell'opinione che l'intervento, avendo delle ripercussioni ambientali ai sensi del D.lgs. 152/2006, deve essere sottoposto alla procedura di VIA.

L'ARTA fa presente che il tratto interessato presenta uno stato di qualità ambientale tra "scadente" e "sufficiente" e che, secondo lo studio effettuato in base alle linee guida ISPRA, il tratto di fiume risulta essere "potenzialmente altamente modificato". Considerato che la direttiva comunitaria sui corpi idrici 2000/60/CE prevede, tra l'altro, che si debba raggiungere entro il 2015 uno stato di qualità "Buono" si ritiene indispensabile eseguire almeno un monitoraggio di controllo chimico fisico biologico e idromorfologico (a monte dell'opera di presa, lungo il tratto derivato ed a valle dell'opera di rilascio ante in corso e post operam) al fine di verificare che l'intervento in fase di realizzazione e in fase di esercizio non precluda il raggiungimento degli obiettivi comunitari.

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA V.I.A.

In quanto le controdeduzioni formulate dalla Ditta sono ritenute esaustive alle due motivazioni indicate nel preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

In relazione alle osservazioni poste dall'ARTA, si ritiene che l'intervento sia conforme al vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque nonché allo Studio sulla "programmazione regionale in materia dellerisorse idriche destinabili alla produzione di energia idroelettrica".

Resta fermo che l'intervento di che trattasi non dovrà precludere il raggiungimento degli obiettivi comunitari sullo stato di qualità delle acque.

I presenti si esprimono a maggioranza con l'astensione dell'avv. Cerasoli. La dott.ssa Di Croce e l'arch. Chiavaroli si dichiarano non favorevoli all'esclusione dalla procedura di VIA.

arch. Sorgi - Presidente

arch. Pisano

ing. Di Meo

avv. Cerasoli (delegata)

ing. Caffarelli (delegato)

dott.ssa Di Croce (delegata)





arch. Chiavaroli

Di Carlo

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.